

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**Decisione nr° 1**DEPOSITATO IN SEGRETERIA**IL 19 Dicembre 2025**CORTE SPORTIVA D'APPELLO****FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 11 settembre 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo proposto dalla Unione Rugby Firenze ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Signor Andrea Vannucci, prot. n. 611 del 1° settembre 2025, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 23 luglio 2025, Comunicato Serie A/27/GS, pubblicato in data 24/7/2025, con cui ha irrogato alla associazione reclamante 4 punti di penalizzazione per il mancato assolvimento dell'attività obbligatoria Under14 nella stagione sportiva 2024/2025, in applicazione degli artt. 25, comma 2, e 29, comma 1, lett. h), del Regolamento di Giustizia, e delle disposizioni della Circolare Informativa 2024/2025 al punto 8.10.

FATTO

L'associazione Unione Rugby Firenze, in persona del legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, la revoca della sanzione irrogata nonché, in via subordinata, la riformulazione e riduzione della stessa.

A sostegno della impugnazione, l'associazione reclamante ha dedotto che la fattispecie per cui la stessa era stata sanzionata non avrebbe dovuto essere configurata come mancato assolvimento dell'attività obbligatoria Under 14, come il Giudice Sportivo Nazionale aveva statuito, bensì come semplice inadempimento in buona fede della mera delega dell'attività.

Al riguardo, la reclamante si limitava ad affermare che l'attività Under 14 era stata regolarmente svolta senza tuttavia specificare in ricorso né le modalità con le quali essa sarebbe



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

stata svolta, vale a dire se direttamente o per delega e, in tale ultima ipotesi, neppure il soggetto eventualmente delegato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 08/09/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 11/09/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva, da remoto, per la società reclamante il dirigente Signor Stefano Giannardi, giusta delega del Presidente.

Il sig. Giannardi illustrava il reclamo ed a specifica interrogazione del Presidente della Corte rispondeva: *"L'Unione Rugby Firenze ha soltanto le squadre seniores; si è trattato di un errore di comunicazione tra di noi. Eravamo convinti di aver fatto tutto quanto in regola, cioè di aver comunicato la delega sull'Under14 del Firenze 1931, e siamo andati avanti così per tutta la stagione, convinti di aver fatto la comunicazione che, invece, non è stata fatta. [...]"*. A richiesta di chiarimenti da parte della Corte aggiungeva: *"No, non c'era delega. Non è stata fatta la pratica. Non è stata avviata la pratica della delega presso la Firenze 1931 per l'Under14. Non abbiamo scusanti particolari, l'unica attenuante è legata al fatto che non avevamo motivo di non farla... l'attività l'abbiamo svolta però, effettivamente, non abbiamo fatto la delega"*.

Il Sig. Giannardi, quindi, insisteva per l'accoglimento del reclamo con conseguente annullamento o riduzione della sanzione.

All'esito della discussione, la Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Risulta pacifica e non contestata la circostanza che la ASD Unione Rugby Firenze, non disponendo di una squadra Under 14 non abbia potuto ottemperare in via diretta alla partecipazione obbligatoria ai campionati per la categoria in parola per la stagione 2024/2025, così come disciplinato dall'art. 8.10 della Circolare informativa Stagione Sportiva 2024/2025 approvata dal Consiglio Federale il 31 maggio 2024.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Quantunque la medesima circolare consentisse al punto 8.10.1 di ottemperare all'obbligatorietà mediante il conferimento di delega ad altro sodalizio per lo svolgimento dell'attività obbligatoria Under 14, detta delega, per ammissione della stessa reclamante non è stata conferita ad alcun sodalizio per l'anno 2024/2025.

Dalla piana lettura della norma che disciplina la fattispecie è agevole ricavare che il conferimento di delega e la sua accettazione costituiscano condizione necessaria per potersi avvalere dell'attività Under 14 svolta da altro sodalizio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligatorietà prevista.

La disposizione in questione recita testualmente: *“... Le società deleganti devono far pervenire alla FIR, al momento dell’iscrizione si Campionati svolti direttamente, inderogabilmente entro il termine del 18 settembre della stagione sportiva in corso per le categorie U18 e U16 ed entro il 31 ottobre della stagione sportiva in corso per la categoria U14, la dichiarazione dei Presidenti delle società o della società delegante e dell’Ente Scolastico delegato, dalla quale risulti l’accordo di delega e la categoria/e cui la delega si riferisce, utilizzando esclusivamente la modulistica federale ...”.*

Pertanto, oltre agli obblighi formali, peraltro inderogabili, di utilizzo del modello federale e del rispetto del termine del 31 ottobre per la trasmissione della delega agli Uffici Federali, la dimostrazione della presenza dell'accordo di delega necessita della forma scritta *“ad substantiam”*, vale a dire di un atto scritto di conferimento debitamente accettato da cui risultino soggetto delegante, soggetto delegato e categoria per la quale la delega è conferita.

Ciò appare rispondente al preceitto che ogni società potrà essere delegata da una sola società ed alla necessità di verifica che detto preceitto venga rispettato e che non venga eluso con accordi postumi rispetto ai termini inderogabili previsti dalla normativa.

La sanzione prevista per detta violazione dall'art. 29, comma 1 , lett. h) del Regolamento di Giustizia consiste nella *“penalizzazione di quattro punti in classifica, per ogni campionato o attività di propaganda cui non abbia partecipato, da applicarsi alla prima squadra del successivo anno”*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La totale mancanza di delega è stata pacificamente ammessa dal sodalizio reclamante che, sotto altro aspetto, pur invocando in funzione esimente l'errore scusabile, non ha neppure dedotto alcuna concreta circostanza che potesse essere validamente scrutinata sotto tale profilo.

Segue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale è conforme al dettato degli artt. 25, comma 2, e 29, comma 1, lett. h) del Regolamento di Giustizia, nonché dei punti 8.10 e 8.10.1 della Circolare Informativa S.S. 2024/2025, approvata dal Consiglio Federale in data 31 maggio 2024 e, pertanto, merita di essere confermata.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 25, comma 2, e 29, comma 1, lett. h) del Regolamento di Giustizia, nonché i punti 8.10 e 8.10.1 della Circolare Informativa S.S. 2024/2025, approvata dal Consiglio Federale in data 31 maggio 2024;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato che ha irrogato alla Unione Rugby Firenze ASD n.4 punti di penalizzazione per il mancato assolvimento dell'attività obbligatoria Under14 nella stagione sportiva 2024/2025 da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 11 – 19 settembre 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro